

Statuto dell'AVIS del Trentino equiparata Regionale, OdV

Com'era	Come sarà
<p>ART.1-COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE – SEDE</p> <p>c.1 L'Associazione "Avis del Trentino" equiparata Regionale della Provincia Autonoma di Trento è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali- e/o equiparate – Comunali e di base di appartenenza.</p> <p>c.2 L' Avis del Trentino equiparata Regionale ha sede legale in Trento, via Sighele n. 7 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento.</p> <p>c.3 L' Avis del Trentino equiparata Regionale, che aderisce all'AVIS Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale medesima.</p>	<p>ART.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA</p> <p>c.1 L'Associazione "Avis del Trentino equiparata Regionale della Provincia Autonoma di Trento, OdV- Ente del Terzo settore", (di seguito nel testo Avis del Trentino o Avis equiparata Regionale), è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>c.2 L'Avis del Trentino ha sede legale in Trento ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, compete all'organo amministrativo.</p> <p>c.3 L'Avis del Trentino equiparata Regionale, che aderisce all'AVIS Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale medesima.</p> <p>c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).</p> <p>c.5 La durata della associazione è a tempo indeterminato.</p>
<p>ART. 2 - SCOPI SOCIALI</p> <p>c.1 L' Avis del Trentino equiparata Regionale è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.</p> <p>c.2 L'AVIS equiparata Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.</p> <p>c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'AVIS Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini; Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, 	<p>ART. 2 – SCOPI SOCIALI</p> <p>c.1 L'AVIS del Trentino è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro.</p> <p>c.2 L'AVIS equiparata Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.</p> <p>c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'AVIS Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; Favorire lo sviluppo della donazione volontaria,

Com'era	Come sarà
<p>periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole al livello della provincia autonoma;</p> <p>f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.</p>	<p>periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello regionale;</p> <p>f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;</p> <p>g) promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;</p> <p>h) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 (tre) del presente Statuto.</p> <p>c.4 La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.</p>
<p>ART.3 – ATTIVITÀ</p> <p>c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'AVIS equiparata Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal dall'art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con l'AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti - svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti istituzionali, pubblici e privati, al livello della provincia autonoma.</p> <p>c.2 In particolare, ai propri fini l'AVIS equiparata Regionale svolge le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali al livello della provincia autonoma, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello della provincia autonoma, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio della Provincia Autonoma; Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento; Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza; Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo; Coordina il flusso informativo a livello provinciale; Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di 	<p>ART.3 – ATTIVITÀ</p> <p>c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 (due) del presente Statuto, l'AVIS equiparata Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 (tre) comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con l'AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, - svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, della Provincia Autonoma.</p> <p>c.2 Per il perseguimento dei propri fini l'AVIS equiparata Regionale svolge in via esclusiva - prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati- le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 (cinque) del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali (lett. a)); interventi e prestazioni sanitarie (lett. b)); prestazioni socio-sanitarie (lett. c)); ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h)); educazione istruzione e formazione professionale (lett. d)); beneficenza (lett. u)); protezione civile(lett. y)); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w)) nelle forme previste dal Regolamento nazionale.</p> <p>In particolare, svolge le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello della Provincia Autonoma, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello della Provincia Autonoma, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio della Provincia Autonoma; Partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento; Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza; Collabora con le altre associazioni di settore e con



Com'era	Come sarà
<p>riviste, bollettini e materiale multimediale;</p> <p>7. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;</p> <p>8. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;</p> <p>9. Effettua, direttamente o per delega alle Provinciali e/o equiparate sottordinate – in virtù di apposita convenzione stipulata, in via esclusiva, con la Provincia Autonoma di Trento ovvero con altra istituzione pubblica o privata a ciò demandata dalla legge statale – l'attività di chiamata dei donatori di sangue;</p> <p>10. Effettua, direttamente o per delega alle Provinciali e/o equiparate sottordinate – in virtù di apposita convenzione stipulata, in via esclusiva, con la Provincia Autonoma di Trento ovvero con altra istituzione pubblica o privata a ciò demandata dalla legge statale – l'attività di raccolta del sangue.</p> <p>c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'AVIS equiparata Regionale può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.</p>	<p>quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;</p> <p>5) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;</p> <p>6) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;</p> <p>7) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;</p> <p>8) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;</p> <p>9) Attività di chiamata, diretta o per delega alle sottordinate, in virtù di apposita convenzione stipulata, in via esclusiva, con la Provincia Autonoma di Trento ovvero con altra istituzione pubblica o privata a ciò demandata dalla legge statale;</p> <p>10) Attività di raccolta, diretta o per delega alle sottordinate, in virtù di apposita convenzione stipulata, in via esclusiva, con la Provincia Autonoma di Trento ovvero con altra istituzione pubblica o privata a ciò demandata dalla legge statale;</p> <p>c.3 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui ai precedenti comma 1 (uno) e 2 (due), entro i limiti indicati dall'art. 6 (sei) del Codice del Terzo settore, attività che dovranno essere determinate dal Consiglio Direttivo dell'AVIS del Trentino; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.</p> <p>c.4 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 (tre) dello Statuto di AVIS Nazionale.</p>
<p>ART.4 – SOCI</p> <p>c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'AVIS equiparata Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.</p> <p>c.2 Sono soci persone giuridiche dell'AVIS equiparata Regionale: le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Comunali e le Avis di base operanti nel territorio amministrativo corrispondente.</p> <p>c.3 Sono soci persone fisiche dell'AVIS equiparata Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali e di base operanti nel territorio amministrativo corrispondente.</p>	<p>ART.4 – SOCI - DIRITTI - OBBLIGHI</p> <p>c.1 Ai sensi dell'art. 1 (uno) del presente statuto, l'AVIS equiparata Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 32 del Codice del Terzo Settore.</p> <p>c.2 Sono soci persone giuridiche dell'AVIS equiparata Regionale: le Avis Comunali, di base ed equiparate.</p> <p>c.3 Sono soci persone fisiche dell'AVIS equiparata Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.</p> <p>L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AVIS Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, nelle modalità predisposte da AVIS Nazionale e, precisamente</p> <p>Il donatore o aspirante tale è iscritto alla sede comunale del comune di residenza salvo sua diversa richiesta. Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.</p> <p>Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o</p>

Com'era	Come sarà
	<p>Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di Base o equiparata.</p> <p>Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'AVIS Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l'istanza di adesione del socio.</p> <p>Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite l'AVIS Regionale, l'elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti etc.) o, in alternativa, la scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata secondo le modalità definite dall'AVIS Nazionale. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.</p> <p>L'AVIS Comunale o equiparata, socio persona giuridica, aderisce direttamente all'AVIS Regionale.</p> <p>Un'AVIS sovra ordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovra ordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'AVIS sovra ordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.</p> <p>La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.</p> <p>La qualifica di socio collaboratore si perde per cessazione di ogni attività associativa, senza giustificato motivo, per un periodo di oltre un anno.</p> <p>Il socio ha diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono; b) alla tutela dei propri dati personali; c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo; d) all'elettorato attivo e passivo; e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche; f) ad esaminare i libri sociali, <p>secondo le modalità definite da apposita circolare emanata dal Presidente Avis Nazionale;</p> <ol style="list-style-type: none"> g) alla tutela dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso, la stessa deve porre in essere ed attuare mediante l'attuazione di tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti. <p>2. I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.</p> <p>3. Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.</p> <p>4. Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, formalizzata nel Codice Etico, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di promozione finalizzata alla crescita associativa. La collaborazione del socio alle attività</p>



Com'era	Come sarà
	<p>associative si concretizza particolarmente nella partecipazione personale all'Assemblea con l'esercizio pratico del diritto di voto attivo e passivo. Tale obiettivo deve essere perseguito con particolare attenzione in ogni riunione preparatoria d'Assemblea, organo primario di governo, al fine di costruire meccanismi anche diversificati di espressione del voto, tali da favorire la partecipazione democratica di tutti i soci nel rispetto delle regole che garantiscono la segretezza e l'unicità del voto personale.</p> <p>5. La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell'esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta provinciale concordata.</p> <p>5. I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.</p> <p>Il socio donatore deve:</p> <p>a) dichiarare eventuale esistenza di rapporti economici con l'Associazione;</p> <p>b) rifiutare compensi di qualsiasi natura che siano connessi alla singola donazione;</p> <p>c) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;</p> <p>d) fare riferimento per l'attività di donazione alle indicazioni dell'AVIS Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;</p> <p>e) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;</p> <p>f) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;</p> <p>g) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.</p>
<p>ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA</p> <p>c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.</p> <p>c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.</p> <p>c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea equiparata Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.</p> <p>c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea equiparata Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.</p> <p>c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.</p> <p>c.6 La partecipazione all'Assemblea equiparata Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200 (duecento) soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione Provinciale o equiparata.</p> <p>c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei</p>	<p>ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA</p> <p>c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 (sei).</p> <p>c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.</p> <p>c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea dell'AVIS equiparata Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee delle Avis di base Comunali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.</p> <p>c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea dell'AVIS equiparata Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 (cinque) deleghe.</p> <p>c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.</p> <p>c.6 La partecipazione all'Assemblea dell'AVIS equiparata Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200 (duecento) soci o frazione di soci persone fisiche; col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione Comunale o equiparata.</p> <p>c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei</p>

Com'era	Come sarà
<p>soci delle Avis Comunali e di base in possesso dei requisiti statuari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.</p> <p>c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento nazionale.</p>	<p>requisiti statuari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.</p> <p>c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento nazionale.</p>
<p>ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</p> <p>c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell'AVIS Nazionale, di quella Comunale e di base, ai quali si fa rinvio.</p>	<p>ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</p> <p>c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell'AVIS Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.</p>
<p>ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI</p> <p>c.1 L'AVIS equiparata Regionale potrà istituire l'Albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale.</p> <p>c.2 La qualifica di benemerito dell'Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio equiparato Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti l'ambito di attività associativa.</p>	<p>ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI</p> <p>c.1 L'AVIS equiparata Regionale potrà istituire l'Albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale.</p> <p>c.2 La qualifica di benemerito dell'Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio equiparato Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti l'ambito di attività associativa.</p>
<p>ART. 8 – ORGANI</p> <p>c.1 Sono organi di governo dell'AVIS equiparata Regionale:</p> <p>a) l'Assemblea equiparata Regionale degli Associati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo equiparato Regionale;</p> <p>c) il Comitato Esecutivo;</p> <p>d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario.</p> <p>c.2 E' organo di controllo dell'AVIS equiparata Regionale il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>c.3 E' organo di giurisdizione interna dell'AVIS equiparata Regionale il Collegio equiparato Regionale dei Provvisori.</p>	<p>ART. 8 – ORGANI</p> <p>c.1 Sono organi di governo dell'AVIS equiparata Regionale:</p> <p>a) l'Assemblea equiparata Regionale degli Associati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo equiparato Regionale;</p> <p>c) il Comitato Esecutivo;</p> <p>d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario.</p> <p>c.2 Sono inoltre organi dell'AVIS equiparata Regionale, ove nominati, l'organo di controllo ed il soggetto deputato alla revisione legale dei conti.</p> <p>c.3 E' organo di giurisdizione interna dell'AVIS equiparata Regionale il Collegio equiparato Regionale dei Provvisori.</p>
<p>ART. 9 - L'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI</p> <p>c.1 L'Assemblea equiparata Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate.</p> <p>I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Regionale ordinaria dell'anno successivo.</p> <p>c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.</p> <p>c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 5.</p>	<p>ART. 9 - L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI</p> <p>c.1 L'Assemblea equiparata Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee delle Avis Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea equiparata Regionale ordinaria dell'anno successivo.</p> <p>c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica, anche attraverso il sistema delle deleghe.</p> <p>c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 (quattro) dell'art. 5 (cinque).</p> <p>c.4 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una</p>

Com'era	Come sarà
<p>c.4 L'Assemblea equiparata Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale, e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.</p> <p>c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'AVIS equiparata Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>c.6 L'Assemblea equiparata Regionale è convocata dal Presidente dell'AVIS equiparata Regionale con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l'avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.</p> <p>c.7 In prima convocazione l'Assemblea equiparata Regionale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art.</p> <p>5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.</p> <p>c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio equiparato Regionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea equiparata Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.</p> <p>c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea equiparata Regionale.</p> <p>c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.</p> <p>c.11 Alla Assemblea equiparata Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, i componenti dell'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e i Consiglieri Nazionali della stessa AVIS equiparata Regionale se non delegati.</p> <p>c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all'AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.</p> <p>c.13 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento dell'AVIS Nazionale, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.</p>	<p>volta l'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale, e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.</p> <p>c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'AVIS equiparata Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal presidente dell'organo di controllo, o, se l'organo di controllo è monocratico, dal suo componente.</p> <p>c.6 L'Assemblea equiparata Regionale è convocata dal Presidente dell'AVIS equiparata Regionale con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l'avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.</p> <p>c.7 In prima convocazione l'Assemblea equiparata Regionale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3 (tre), 4 (quattro) e 6 (sei) dell'art. 5 (cinque); in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.</p> <p>c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio equiparato Regionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea equiparata Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 (uno) del presente articolo.</p> <p>c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione equiparata Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea equiparata Regionale.</p> <p>c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.</p> <p>c.11 Alla Assemblea equiparata Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, i componenti dell'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e i Consiglieri Nazionali della stessa AVIS equiparata Regionale se non delegati.</p> <p>c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all'AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.</p> <p>c.13 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento dell'AVIS Nazionale, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.</p>
<p>ART.10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI</p> <p>c.1 Spetta all'Assemblea equiparata Regionale degli associati:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la</p>	<p>ART.10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI</p> <p>c.1 Spetta all'Assemblea equiparata Regionale degli associati:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale e dalla relazione dell'Organo di controllo</p>

Com'era	Come sarà
<p>ratifica del bilancio preventivo, approvato Consiglio Direttivo equiparato Regionale;</p> <p>b) l'approvazione di impegni economici pluriennali;</p> <p>c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, del Collegio equiparato Regionale dei Proviviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.</p> <p>d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>e) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale;</p> <p>f) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale;</p> <p>g) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale;</p> <p>h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'AVIS Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;</p> <p>i) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo equiparato Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;</p> <p>j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;</p> <p>k) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.</p> <p>c.2 Le competenze dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale.</p>	<p>e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale;</p> <p>b) l'approvazione di impegni economici pluriennali;</p> <p>c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, del Collegio equiparato Regionale dei Proviviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.</p> <p>d) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</p> <p>e) la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo;</p> <p>f) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale;</p> <p>g) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale;</p> <p>h) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale;</p> <p>i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'AVIS Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;</p> <p>j) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo equiparato Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;</p> <p>k) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;</p> <p>l) deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>c.2 Le competenze dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale.</p>
<p>ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO EQUIPARATO REGIONALE</p> <p>c.1 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale è composto da membri eletti dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale o equiparata esistente sul territorio.</p> <p>c.2 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.</p> <p>c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché due componenti, eletti all'interno del Consiglio equiparato Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.</p> <p>c.4 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31/12 ed il 31/03, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati nei</p>	<p>ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO EQUIPARATO REGIONALE</p> <p>c.1 Il Consiglio Direttivo di Avis equiparata Regionale è composto da membri eletti dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascun Ambito Territoriale come stabilito dal Regolamento.</p> <p>c.2 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.</p> <p>c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché due componenti, eletti all'interno del Consiglio equiparato Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 (dodici) del presente Statuto.</p> <p>c.4 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 (trentuno) marzo, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati nei termini di cui al quarto comma dell'art. 9 (nove) e in via</p>



Com'era	Come sarà
<p>termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.</p> <p>c.5 Il Consiglio equiparato Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.</p> <p>c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.</p> <p>c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo equiparato Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.</p> <p>c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base o di un'Avis Provinciale - o equiparata - ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.</p> <p>c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti.</p> <p>c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.</p> <p>c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l'intero Consiglio Regionale.</p> <p>c.12 Al Consiglio Direttivo equiparato Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.</p> <p>c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo equiparato Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.</p> <p>c.14 I poteri del Consiglio Direttivo equiparato Regionale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al</p>	<p>straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente dell'organo di controllo o, se monocratico, il relativo componente, o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.</p> <p>c.5 Il Consiglio equiparato Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.</p> <p>c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.</p> <p>c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo equiparato Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.</p> <p>c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base - o equiparate - ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.</p> <p>c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti.</p> <p>c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9 (nove), non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.</p> <p>c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l'intero Consiglio equiparato Regionale.</p> <p>c.12 Al Consiglio Direttivo equiparato Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.</p> <p>c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo equiparato Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.</p> <p>c.14 I poteri del Consiglio Direttivo equiparato Regionale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al</p>

Com'era	Come sarà
<p>c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo equiparato Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.</p> <p>c.14 I poteri del Consiglio Direttivo equiparato Regionale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.</p>	<p>Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.</p>
<p>ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO</p> <p>c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio equiparato Regionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate; la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue; l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo; l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio equiparato Regionale; la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi; la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti; il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio equiparato Regionale; <p>c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio equiparato Regionale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio equiparato Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.</p> <p>c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo - che può riunirsi anche in video conferenza - e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio equiparato Regionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.</p> <p>c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio equiparato Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 dell'art. 11 all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio equiparato Regionale.</p>	<p>ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO</p> <p>c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo equiparato Regionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate; la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue; l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo; l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio equiparato Regionale; la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi; la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti; il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio equiparato Regionale; <p>c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio equiparato Regionale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio equiparato Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.</p> <p>c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo - che può riunirsi anche in video conferenza - e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio equiparato Regionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.</p> <p>c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio equiparato Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 (tre) dell'art. 11 (undici) all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio equiparato Regionale.</p>
<p>ART.13 - IL PRESIDENTE</p> <p>c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio equiparato</p>	<p>ART.13 - IL PRESIDENTE</p> <p>c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio equiparato</p>



Com'era	Come sarà
<p>Regionale al proprio interno, presiede l'AVIS equiparata Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>c.2 Al Presidente spetta, inoltre:</p> <p>a) convocare e presiedere l'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, il Consiglio equiparato Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;</p> <p>b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;</p> <p>c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.</p> <p>c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario</p> <p>c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.</p> <p>c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.</p> <p>ART.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.</p> <p>c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati. c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.</p> <p>c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo equiparato Regionale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.</p> <p>Art 15 – COLLEGIO EQUIPARATO REGIONALE DEI PROBIVIRI</p> <p>c.1 Il Collegio equiparato Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea equiparata Regionale degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza.</p> <p>c.2 Il Collegio equiparato Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all'espulsione o all'esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all'art. 5 dello statuto delle Avis Comunali; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla propria provincia autonoma ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla provincia autonoma medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.</p> <p>c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale.</p>	<p>Regionale al proprio interno, presiede l'AVIS Equiparata Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>c.2 Al Presidente spetta, inoltre:</p> <p>a) convocare e presiedere l'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, il Consiglio equiparato Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;</p> <p>b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;</p> <p>c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 (dieci) giorni successivi.</p> <p>c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.</p> <p>c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.</p> <p>c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.</p> <p>ART. 14 – SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>c.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017, è obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e secondo quanto ivi previsto anche per il caso di cessazione del predetto obbligo.</p> <p>c.2 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 117/2017.</p> <p>ART 15 – COLLEGIO EQUIPARATO REGIONALE DEI PROBIVIRI</p> <p>c.1 Il Collegio equiparato Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea equiparata Regionale degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza.</p> <p>c.2 Il Collegio equiparato Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all'espulsione o all'esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all'art. 5 dello statuto delle Avis Comunali; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.</p> <p>c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale.</p> <p>c.4 Le decisioni del Collegio equiparato Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei</p>

Com'era	Come sarà
<p>c.4 Le decisioni del Collegio equiparato Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.</p> <p>c.5 La carica di membro del Collegio equiparato Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.</p>	<p>Probiviri.</p> <p>c.5 La carica di membro del Collegio equiparato Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.</p> <p>ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>c.3 Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017 nell'ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017. In tal caso l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.</p> <p>c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.</p> <p>c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>ART.17 – PATRIMONIO</p> <p>c.1 Il patrimonio dell'AVIS del Trentino ammonta ad euro ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni</p> <p>c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:</p> <p>a) il reddito del patrimonio;</p> <p>b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;</p> <p>c) i contributi di organismi internazionali;</p> <p>d) i rimborsi derivanti da convenzioni;</p> <p>e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed</p>



Com'era	Come sarà
<p>i contribuiti da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;</p> <p>f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'AVIS Regionale, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>c.3 Il Consiglio Direttivo Equiparato Regionale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo.</p> <p>c.4 È vietato all'AVIS Equiparata Regionale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge</p> <p>c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>	<p>e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contribuiti da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;</p> <p>f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'AVIS equiparata Regionale, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>c.3 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo sociale.</p> <p>c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunemente denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.lgs. 117/2017.</p> <p>c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.</p> <p>ART. 18 – RISORSE</p> <p>c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto.</p> <p>ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO</p> <p>c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.</p> <p>c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di aprile dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.</p> <p>c.3 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed in conformità a quanto disposto dall'art. 13 (tredici) del codice del terzo settore. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.</p> <p>c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p>c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e conformemente a quanto ivi previsto, l'Associazione ha l'obbligo di redigere ed adottare il Bilancio sociale.</p> <p>ART. 20 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:</p> <p>a) il libro degli associati o aderenti;</p> <p>b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo</p>
<p>ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO</p> <p>c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.</p> <p>c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale il preventivo finanziario dell'anno successivo, che entro il 30 di aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica della Assemblea equiparata Regionale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.</p>	<p>ART. 18 – CARICHE</p> <p>c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.</p> <p>c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.</p> <p>c.4 Il limite dell'eleggibilità per più di due mandati consecutivi, di cui al precedente c.3 del presente articolo, si applicherà alle Avis Provinciali e/o equiparate a decorrere dal mandato 2009-2013.</p> <p>c.5 Detto limite all'eleggibilità per più di due mandati consecutivi, a decorrere dal mandato 2009-2013, si applicherà altresì alle Avis Comunali e di base il cui numero di soci sia superiore a cinquecento.</p> <p>c.6 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.</p>
<p>ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO</p> <p>c.1 Lo scioglimento dell'AVIS equiparata Regionale può avvenire con delibera dell'Assemblea Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.</p> <p>c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'AVIS Nazionale o ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.</p>	<p>ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO</p> <p>c.1 Lo scioglimento dell'AVIS equiparata Regionale può avvenire con delibera dell'Assemblea Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.</p> <p>c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'AVIS Nazionale o ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.</p>
<p>ART. 20 – RINVIO</p>	<p>ART. 20 – RINVIO</p>

Com'era	Come sarà
<p>ART. 18 – CARICHE</p> <p>c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.</p> <p>c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.</p> <p>c.4 Il limite dell'eleggibilità per più di due mandati consecutivi, di cui al precedente c.3 del presente articolo, si applicherà alle Avis Provinciali e/o equiparate a decorrere dal mandato 2009-2013.</p> <p>c.5 Detto limite all'eleggibilità per più di due mandati consecutivi, a decorrere dal mandato 2009-2013, si applicherà altresì alle Avis Comunali e di base il cui numero di soci sia superiore a cinquecento.</p> <p>c.6 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.</p>	<p>non occasionale;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;</p> <p>e.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.</p> <p>e.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta al Presidente.</p> <p>ART. 21 – CARICHE</p> <p>c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali (ad eccezione della carica di organo di controllo e di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), e sono altresì non retribuite fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.</p> <p>c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.</p> <p>c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.</p> <p>c.4 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.</p> <p>c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.</p> <p>c.6 L'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. ed ai soggetti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>ART. 22 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO</p> <p>c.1 Lo scioglimento dell'AVIS equiparata Regionale può avvenire con delibera dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.</p> <p>c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organi competenti per legge, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'AVIS di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore indicata dall'assemblea deliberante lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.</p>
<p>ART. 20 – RINVIO</p>	<p>ART. 23 – RINVIO</p>

Com'era	Come sarà
<p>c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, quelle dello statuto delle Avis Comunali e di base che siano associate all'Avis equiparata Regionale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, nonché le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.</p>
<p>Art. 21 - NORMA TRANSITORIA c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale. c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore. c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente. c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.</p>	<p>Art. 24 - NORMA TRANSITORIA c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'Avis Nazionale. c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore. c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente. c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.</p>

Un mondo
di donazioni



Regolamento dell'Avis del Trentino equiparata Regionale

Regolamento “Avis del Trentino” Equiparata Regionale, OdV

Azzurro: parti da cancellare

Giallo: modifiche proposte

Verde: Dal regolamento nazionale new di prossima approvazione

Com'era	Come sarà
Approvato dall'Assemblea Regionale del 14/01/2017	Approvato dall'Assemblea Regionale del 06/07/2019
<p>ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE</p> <p>1. L'AVIS è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946. Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.</p> <p>2. A livello di Provincia Autonoma di Trento l'Avis del Trentino Equiparata Regionale (di seguito chiamata semplicemente Regionale) ha rinnovato l'adesione all'Avis Nazionale il 20 marzo 2005 ed attualmente, ha sede in Trento, in via Sighele 7.</p>	<p>ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE</p> <p>1. L'AVIS, è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946. Avis è una Organizzazione di Volontariato (ODV), Ente del Terzo Settore (ETS) e una Rete Associativa Nazionale (RAN). Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.</p> <p>2. A livello di Provincia Autonoma di Trento l'Avis del Trentino Equiparata Regionale, OdV (di seguito chiamata semplicemente Regionale) ha rinnovato l'adesione all'Avis Nazionale il 20 marzo 2005 ed attualmente, ha sede in Trento, in via Sighele 7.</p> <p>3. Lo statuto associativo è stato modificato nel dicembre 2015 per conseguire la personalità giuridica ed il 5 aprile 2020 per adeguarlo al codice del terzo settore.</p>
<p>ART. 2 SOCI</p>	<p>ART. 2 SOCI</p>

Com'era	Come sarà
<p>1. L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di base, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale.</p> <p>2. Un socio persona fisica deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale o di base.</p> <p>3. Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale o di base, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale o di base</p> <p>4. Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base interessata accoglie l'istanza di adesione del socio.</p> <p>5. Le Avis Comunali o di base devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, per il tramite delle rispettive Avis equiparate Provinciali (di seguito chiamate semplicemente Provinciale), nonché Regionali, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...). Le stesse Avis Comunali o di base hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.</p> <p>6. L'Avis Comunale, socio persona giuridica, aderisce all'Avis Provinciale o direttamente all'Avis Regionale.</p> <p>7. L'Avis Provinciale può sciogliersi trasferendo l'adesione delle Avis Comunali ad essa afferenti</p>	<p>1. L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, nelle modalità predisposte da AVIS Nazionale.</p> <p>2. Il donatore o aspirante tale è iscritto alla sede comunale del comune di residenza salvo sua diversa richiesta. Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.</p> <p>3. Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di Base o Equiparata.</p> <p>4. Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l'istanza di adesione del socio.</p> <p>5. Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite l'Avis Regionale, l'elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) o, in alternativa, la scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata secondo le modalità definite dall'AVIS Nazionale. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.</p> <p>6. L'Avis Comunale o Equiparata, socio persona giuridica, aderisce direttamente all'Avis Regionale.</p>



Com'era	Come sarà
<p>all'Avis Regionale.</p> <p>8. Il trasferimento dell'adesione decorre dalla data di accoglimento dell'istanza da parte dell'Avis Regionale</p> <p>9. Un'Avis sovraordinata può richiedere ad un'Avis Comunale o di base del proprio territorio, formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente, di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovraordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.</p> <p>10. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.</p>	<p>7. Un'Avis sovra ordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovra ordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovra ordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.</p> <p>8. Il Presidente è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soci ai fini associativi e direttamente o tramite un suo delegato, è responsabile dell'applicazione del Regolamento Europeo 679/2016 e della corretta tenuta dei documenti di autorizzazione e nomina.</p> <p>9. La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.</p> <p>10. La perdita della qualifica di socio, analiticamente disciplinata nell'art. 7 comma 9 dello Statuto Nazionale, da parte di un socio persona giuridica per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione Avis e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento. In ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione locale.</p> <p>11. La qualifica di socio collaboratore si perde quando non partecipa più con continuità alla attività associativa o non esplica più con continuità funzioni</p>

Com'era	Come sarà
<p>ART. 3 DOVERI DEI SOCI</p> <p>1. I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.</p> <p>2. Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.</p> <p>3. Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di</p>	<p>ART. 3 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI</p> <p>1 Il socio ha diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono; alla tutela dei propri dati personali; al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo; all'elettorato attivo e passivo; ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche; ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità definite da apposita circolare emanata dal Presidente Avis Nazionale; alla tutela dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso, la stessa deve porre in essere ed attuare mediante l'attuazione di tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti. ¹ <p>2. I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.</p> <p>3. Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.</p> <p>4. Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di</p>

¹ I DIRITTI dei soci non erano previsti nel vigente regolamento regionale, per cui è stato inserito il testo della bozza nazionale.



Com'era	Come sarà
<p>sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, formalizzata nel Codice Etico, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di promozione finalizzata alla crescita associativa. La collaborazione del socio alle attività associative si concretizza particolarmente nella partecipazione personale all'Assemblea con l'esercizio pratico del diritto di voto attivo e passivo. Tale obiettivo deve essere perseguito con particolare attenzione in ogni riunione preparatoria d'Assemblea, organo primario di governo, al fine di costruire meccanismi anche diversificati di espressione del voto, tali da favorire la partecipazione democratica di tutti i soci nel rispetto delle regole che garantiscono la segretezza e l'unicità del voto personale. (per esempio consentendo l'apertura dei seggi in orari e spazi dedicati all'espletamento del voto, voto per corrispondenza)</p> <p>4. La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati da Avis Regionale.</p> <p>5. I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.</p> <p>6. Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.</p>	<p>sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, formalizzata nel Codice Etico, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di promozione finalizzata alla crescita associativa. La collaborazione del socio alle attività associative si concretizza particolarmente nella partecipazione personale all'Assemblea con l'esercizio pratico del diritto di voto attivo e passivo. Tale obiettivo deve essere perseguito con particolare attenzione in ogni riunione preparatoria d'Assemblea, organo primario di governo, al fine di costruire meccanismi anche diversificati di espressione del voto, tali da favorire la partecipazione democratica di tutti i soci nel rispetto delle regole che garantiscono la segretezza e l'unicità del voto personale. (per esempio consentendo l'apertura dei seggi in orari e spazi dedicati all'espletamento del voto, voto per corrispondenza).</p> <p>5. La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell'esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta provinciale concordata.</p> <p>5. I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.</p>

Com'era	Come sarà
<p>7. Il socio donatore deve:</p> <p>a) Rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;</p> <p>b) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;</p> <p>c) Fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale, di base o Equiparata di appartenenza;</p> <p>d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;</p> <p>e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;</p> <p>f) Comunicare alla propria Avis Comunale e di base tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative</p>	<p>7. Il socio donatore deve:</p> <p>a) dichiarare eventuale esistenza di rapporti economici con l'Associazione;</p> <p>b) rifiutare compensi di qualsiasi natura che siano connessi alla singola donazione;</p> <p>c) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;</p> <p>d) fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;</p> <p>e) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;</p> <p>f) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;</p> <p>g) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.</p>
<p>ART. 4 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.</p> <p>2. L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.</p> <p>3. La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio della Provincia</p>	<p>ART. 4 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.</p> <p>2. L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.</p> <p>3. La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio della Provincia</p>



Com'era	Come sarà
<p>Autonoma di Trento e conforme a quella nazionale.</p> <p>4. Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa per il tramite dell'Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.</p> <p>5. La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Nazionale.</p>	<p>Autonoma di Trento e conforme a quella nazionale.</p> <p>4. Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa per il tramite dell'Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.</p> <p>5. La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell'AVIS Nazionale che, anche su segnalazione di qualunque socio, potrà adottare tutti i provvedimenti opportuni previsti dallo statuto fino alla proposta della perdita della qualifica di socio.</p>
<p>ART. 5 BENEMERENZE ASSOCIATIVE</p> <p>1. La foggia delle benemerenzè è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.</p> <p>2. Le benemerenzè devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.</p> <p>3. Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:</p> <p>a) Dopo il terzo anno di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni; oppure al compimento di 8 donazioni;</p> <p>b) Dopo cinque anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni; oppure al compimento di 16 donazioni;</p>	<p>ART. 5 BENEMERENZE ASSOCIATIVE</p> <p>1. La foggia delle benemerenzè è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.</p> <p>2. Le benemerenzè devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.</p> <p>3. Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:</p> <p>a) Dopo 3 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;</p> <p>b) Dopo 5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;</p>

Com'era	Come sarà
<p>c) Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione, di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;</p> <p>d) Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;</p> <p>e) Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni oppure al compimento di 75 donazioni;</p> <p>f) Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni oppure al compimento di 100 donazioni;</p> <p>g) Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute, oppure all'effettuazione di almeno 120 donazioni sarà attribuita apposita benemerenzè che tenga conto anche degli anni di fedeltà alla Associazione.</p> <p>4. Ai fini dell'attribuzione delle benemerenzè, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazia effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantésimo anno di età viene considerato doppio.</p> <p>5. Per tutte le benemerenzè non possono comunque essere prese in considerazione, sia per le donne che per gli uomini, più di quattro donazioni all'anno.</p> <p>6. Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenzè come segue:</p> <p>a) dopo 10 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerenzè non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti all'associazione da 5 anni;</p>	<p>c) Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;</p> <p>d) Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;</p> <p>e) Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;</p> <p>f) Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;</p> <p>g) Alla cessazione dell'attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni.</p> <p>4. Ai fini dell'attribuzione delle benemerenzè, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantésimo anno di età viene considerato doppio.</p> <p>5. Per tutte le benemerenzè non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di sei donazioni all'anno.</p> <p>6. Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenzè come segue:</p> <p>a) dopo 10 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerenzè non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni;</p>

Com'era	Come sarà
<p>b) dopo 20 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerita non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti da 10 anni;</p> <p>c) dopo 30 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerita non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti da 20 anni;</p> <p>d) dopo 40 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerita non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti da 30 anni;</p> <p>e) alla cessazione della collaborazione per limiti di età o per motivi di salute può essere attribuita apposita benemerita.</p> <p>7. Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'Avis sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate; resta inteso che in tal caso il conseguimento di una benemerita non comporta la consegna delle benemerite di livello inferiore.</p>	<p>b) dopo 20 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerita non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni;</p> <p>c) dopo 30 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerita non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;</p> <p>d) dopo 40 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerita non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni</p> <p>e) alla cessazione della collaborazione per limiti di età o per motivi di salute può essere attribuita apposita benemerita.</p> <p>7. Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.</p> <p>8. È riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerite.</p>
<p align="center">ART. 6</p> <p align="center">MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA</p> <p>1. La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Regionale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dall'Avis Provinciale nonché dalle Avis Comunali direttamente afferenti all'Avis</p>	<p align="center">ART. 6</p> <p align="center">MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA</p> <p>1. La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Regionale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle Avis Comunali all'Avis Regionale con un passaggio di coordinamento nelle</p>



Com'era	Come sarà
<p>Regionale con un passaggio di coordinamento nelle Pre-Assemblee d'ambito.</p> <p>Tale documentazione consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> nominativi dei Presidenti, legali rappresentanti dei soci persone giuridiche; nominativi dei delegati dei soci persone fisiche; il nominativo del Capo delegazione; Copia del verbale con relativi allegati dell'Assemblea Provinciale, delle Pre-Assemblee d'ambito e delle Assemblee Comunali direttamente afferenti. <p>2. Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente eletto in Assemblea Provinciale o nelle Pre-Assemblee d'ambito.</p> <p>3. Ogni Presidente delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.</p> <p>4. I componenti del Consiglio Regionale non possono essere delegati di soci persone fisiche.</p> <p>5. La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.</p> <p>6. La partecipazione del socio all'esercizio del diritto all'elettorato passivo, nel rispetto del principio</p>	<p>Pre-Assemblee d'ambito. La Commissione Verifica poteri dell'Avis Comunale numericamente più rappresentativa o, in mancanza, dai segretari delle due numericamente più rappresentative, svolgerà le sue funzioni anche nella Pre-Assemblea d'Ambito, salvo diverso accordo fra le Avis comunali afferenti.</p> <p>Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche; nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare; il nominativo del Capo delegazione; Copia del verbale con relativi allegati delle Pre-Assemblee d'ambito e delle Assemblee Comunali direttamente afferenti. <p>2. Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente eletto nelle Pre-Assemblee d'ambito o nell'Assemblea Comunale.</p> <p>3. Ogni Presidente delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.</p> <p>4. I componenti del Consiglio Regionale non possono essere delegati di soci persone fisiche.</p> <p>5. La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. La Commissione Verifica Poteri è obbligatoria solo per le Avis comunali con un numero di soci pari o superiori a 1.000 (mille), in alternativa le funzioni sono demandate al segretario dell'Avis Comunale.</p> <p>6. La partecipazione del socio all'esercizio del diritto all'elettorato passivo, nel rispetto del principio</p>



Com'era	Come sarà
<p>delle pari opportunità, deve essere organizzato in fedeltà a due criteri fondamentali per la governabilità del sistema Avis: la rappresentatività territoriale ed il collegamento costante tra Avis Regionale ed Avis territoriali (base, comunali, provinciali).</p> <p>7. Allo scopo di realizzare il coordinamento tra le Avis Comunali che mantengono costante riferimento alla medesima organizzazione sanitaria dedicata alla raccolta di sangue ed emocomponenti, s'introducono le Pre-Assemblee d'ambito, da celebrare quantomeno l'anno del rinnovo delle cariche e con modalità analoga a quanto previsto per l'Assemblea Provinciale, alle quali partecipano i delegati persone fisiche e giuridiche d'ambito, con l'esclusiva funzione di predisporre le liste dei candidati con le procedure e le indicazioni di cui agli articoli successivi (art. 9.4. comma 1). L'esito delle stesse si concretizza in apposito verbale che deve pervenire in Avis Regionale 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale. La data di celebrazione dell'Assemblea Regionale deve essere comunicata ad ogni Presidente di Avis Comunale con preavviso di almeno 30 giorni.</p>	<p>delle pari opportunità, deve essere organizzato in fedeltà a due criteri fondamentali per la governabilità del sistema Avis: la rappresentatività territoriale ed il collegamento costante tra Avis Regionale ed Avis territoriali (base, comunali).</p> <p>7. Allo scopo di realizzare il coordinamento tra le Avis Comunali che mantengono costante riferimento alla medesima organizzazione sanitaria dedicata alla raccolta di sangue ed emocomponenti, s'introducono le Pre-Assemblee d'ambito, da celebrare quantomeno l'anno del rinnovo delle cariche, alle quali partecipano i delegati persone fisiche e giuridiche d'ambito, con l'esclusiva funzione di predisporre le liste dei candidati con le procedure e le indicazioni di cui agli articoli successivi (art. 9.4. comma 1). L'esito delle stesse si concretizza in apposito verbale che deve pervenire in Avis Regionale 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale. La data di celebrazione dell'Assemblea Regionale elettiva deve essere comunicata ad ogni Presidente di Avis Comunale con preavviso di almeno 30 giorni.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7 COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI</p> <p>1. La costituzione di un'Avis di base potrà coincidere o avere un'identificazione relativa ad una aggregazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di municipio o anche aziendale.</p> <p>2. La costituzione di un'Avis Comunale coincide di norma con il territorio politico-amministrativo del Comune di riferimento, salvo deroga concessa dall'Avis Regionale ad operare su Comuni ove non sia</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7 COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI</p> <p>1. La costituzione di un'Avis di base potrà coincidere o avere un'identificazione relativa ad una aggregazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di municipio o anche aziendale.</p> <p>2. La costituzione di un'Avis Comunale coincide di norma con il territorio politico-amministrativo del Comune di riferimento, salvo deroga concessa dall'Avis Regionale ad operare su Comuni ove non sia</p>

Com'era	Come sarà
<p>attiva un Avis locale secondo gli ambiti di competenza comunale ridefinit dal Consiglio di Avis Regionale in relazione alle mutazioni politico-amministrative previste dalla PAT e dall'APSS.</p> <p>3. Al fine di favorire la crescita della Associazione nelle aree ad alta densità di popolazione è opportuno che vengano costituite più Avis Equiparate Comunali con conseguente ridefinizione degli ambiti di competenza. La specifica di Comunale (Equiparata Comunale) riferita ad un'Avis è da interpretarsi, in questo contesto, come definizione della composizione dell'organo sovrano che nell'Assemblea riunisce soci persone fisiche ed eventualmente i soci persone giuridiche Avis di Base.</p> <p>4. La misura delle quote associative dovute all'Avis Regionale sono stabilite dall'Assemblea Regionale con riferimento alle donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>5. Il versamento delle quote associative, stante la convenzione unica a firma del presidente pro tempore dell'Avis Regionale, sarà trattenuto entro il 31 maggio di ogni anno sui rimborsi spettanti a ciascuna Avis per le donazioni effettuate.</p>	<p>attiva un'Avis locale secondo le sfere di competenza comunale ridefinite dal Consiglio di Avis Regionale in relazione alle mutazioni politico-amministrative previste dalla PAT e dall'APSS.</p> <p>3. Le persone fisiche - in numero non inferiore a 21 - possono costituire nella forma di ODV un'Avis Comunale o di base o equiparate, divenendone soci. Il numero dei soci non potrà scendere al di sotto di 7 pena la perdita della dello stato di ETS ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 1 bis del D. Lgs 117/2017.</p> <p>4. Al fine di favorire la crescita della Associazione nelle aree ad alta densità di popolazione è opportuno che vengano costituite più Avis Equiparate Comunali con conseguente ridefinizione degli ambiti di competenza. La specifica di Comunale (Equiparata Comunale) riferita ad un'Avis è da interpretarsi, in questo contesto, come definizione della composizione dell'organo sovrano che nell'Assemblea riunisce soci persone fisiche ed eventualmente i soci persone giuridiche Avis di Base.</p> <p>5. La misura delle quote associative dovute dall'Avis Regionale alle Avis comunali sono stabilite dall'Assemblea Regionale con riferimento alle donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente, al numero di soci dell'Avis sottordinata ed ai servizi forniti.</p> <p>6. Il versamento delle quote associative, relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato dall'Avis Regionale all'Avis Nazionale in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 aprile e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>7. Le quote relative ai soci persone giuridiche saranno versate in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.</p>



Com'era	Come sarà
<p style="text-align: center;">ART. 8 ORGANI</p> <p>1. Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis Regionale.</p> <p>2. L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.</p> <p>3. L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto, salvo mozione assembleare votata dai 2/3 dei presenti, ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8 ORGANI</p> <p>1. Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis Regionale.</p> <p>2. L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.</p> <p>3. L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto, salvo mozione assembleare votata dai 2/3 dei presenti, ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9 NORME ELETTORALI</p> <p>Le norme relative all'elezione degli organi associativi sono regolate da quanto previsto dalla sezione integrativa "Modalità di voto – Norme Elettorali e Procedure Connesse" del regolamento dell'AVIS Nazionale di seguito riportate ed adattate alla realtà associativa dell'Avis del Trentino, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.4 comma 1 per quanto riguarda la pre-assemblea, e dagli art. 3 comma 3 e 6 commi 6 e 7 per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti di rappresentanza.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 NORME ELETTORALI</p> <p>Le norme relative all'elezione degli organi associativi sono regolate da quanto previsto dalla sezione integrativa "Modalità di voto – Norme Elettorali e Procedure Connesse" del regolamento dell'AVIS Nazionale di seguito riportate ed adattate alla realtà associativa dell'Avis del Trentino, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.4 comma 1 per quanto riguarda la pre-assemblea, e dagli art. 3 comma 3 e 6 commi 6 e 7 per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti di rappresentanza.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9.1 Data e indizione delle elezioni</p> <p>1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9.1 Data e indizione delle elezioni</p> <p>1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.</p>

Com'era	Come sarà
<p style="text-align: center;">ART. 9.2 Elettorato attivo</p> <p>1. Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del co. 3 dell'art. 4 e del co. 2 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9.2 Elettorato attivo</p> <p>1. Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del co. 3 dell'art. 4 e del co. 2 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9.3 Elettorato passivo</p> <p>1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di base, delle Avis Comunali, delle Avis Provinciali, delle Avis Regionali, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l'Assemblea Provinciale, per la Pre-Assemblea d'ambito e per l'Assemblea Regionale e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.</p> <p>2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell'Avis di base, dell'Avis Comunale, dell'Avis Provinciale, dell'Avis Regionale, e/o per un solo organo dell'AVIS Nazionale.</p> <p>3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9.3 Elettorato passivo</p> <p>1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di base, delle Avis Comunali, dell'Avis Regionale e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per la Pre-Assemblea d'ambito e per l'Assemblea Regionale e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.</p> <p>2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell'Avis di base, dell'Avis Comunale, dell'Avis Regionale, e/o per un solo organo dell'AVIS Nazionale.</p> <p>3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee</p>



Com'era	Come sarà
<p>di ogni livello associativo.</p> <p>4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell'AVIS Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis sovraordinate andranno inviate al Presidente dell'AVIS Comunale di riferimento.</p> <p>5. L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.</p> <p>6. Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute – nell'Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all'Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali e nelle Assemblee Regionali – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.</p> <p>7. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all'Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o Equiparata.</p> <p>8. All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato</p>	<p>di ogni livello associativo.</p> <p>4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo, a soggetto incaricato della revisione dei conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell'AVIS Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis sovraordinate andranno inviate al Presidente dell'AVIS Comunale di riferimento.</p> <p>5. L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.</p> <p>6. Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute – nell'Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all'Assemblea medesima, ovvero – nelle pre-Assemblee d'Ambito e nelle Assemblee Regionali – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.</p> <p>7. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all'Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o Equiparata.</p> <p>8. All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato</p>

Com'era	Come sarà
<p>proposto alla presentazione della candidatura medesima.</p> <p>ART. 9.4 Valutazione delle candidature</p> <p>1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata, nell'Assemblea dell'AVIS Comunale, Provinciale, Regionale, nonché nella Pre-Assemblea d'ambito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale. Le candidature alle cariche associative di Avis Regionale proposte dalle Avis Comunali direttamente afferenti pervengono all'Assemblea Regionale a seguito di Pre-Assemblea d'ambito dei delegati, che procedono alle elezioni primarie e con specifico riferimento alle Pre-Assemblee d'Ambito, il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, investito dell'incarico specifico della rappresentanza territoriale con la qualifica di Portavoce d'ambito, sarà Consigliere di diritto; a seguire una lista di candidati secondo la graduatoria delle preferenze conseguite.</p> <p>2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto. Al fine di favorire un voto informato ogni lista deve presentare all'Assemblea il proprio programma.</p> <p>3. Il riferimento territoriale alle strutture sanitarie dedicate alla raccolta di sangue ed emocomponenti, l'attuale distribuzione dell'organizzazione associativa di AVIS nella</p>	<p>proposto alla presentazione della candidatura medesima.</p> <p>ART. 9.4 Valutazione delle candidature</p> <p>1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata, nell'Assemblea dell'AVIS Comunale, Regionale, nonché nella Pre-Assemblea d'ambito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale. Le candidature alle cariche associative di Avis Regionale proposte dalle Avis Comunali pervengono all'Assemblea Regionale a seguito di Pre-Assemblea d'ambito dei delegati, che procedono alle elezioni primarie e il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, investito dell'incarico specifico della rappresentanza territoriale con la qualifica di Portavoce d'ambito, sarà Consigliere di diritto; a seguire una lista di candidati secondo la graduatoria delle preferenze conseguite.</p> <p>2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto. Al fine di favorire un voto informato ogni lista deve presentare all'Assemblea il proprio programma.</p> <p>3. Il riferimento territoriale alle strutture sanitarie dedicate alla raccolta di sangue ed emocomponenti, l'attuale distribuzione dell'organizzazione associativa di AVIS nella</p>



Com'era	Come sarà
<p>Provincia autonoma di Trento e la costanza della collaborazione sanitaria diffusa dei donatori confermano l'utilità della definizione degli ambiti territoriali in cui si suddivide la PAT nel numero di 8 (otto), così elencati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bassa Valsugana - (PRS di Borgo)² 2. Alta Valsugana - (PRS di Pergine) 3. Alto Garda e Ledro - (PRS di Arco) 4. Cembra e Rotaliana - (PRS di Mezzolombardo) 5. Rovereto e Val Lagarina - (C.T. di Rovereto) 6. Trento e Valle dei Laghi - (SIT di Trento) 7. Valli del Noce - (PRS di Cles) 8. Valli Rendena e Giudicarie - (PRS di Tione) <p>salvo diverso accordo fra le pre-Assemblee d'ambito dell'anno precedente quello del rinnovo delle cariche. Ogni Avis Comunale può proporre un numero di candidati fino ad 1/4 dei componenti l'organo da eleggere.</p> <p>I delegati all'Assemblea Regionale di ogni Avis Comunale, convocati in Pre-Assemblea d'ambito dal Presidente dell'Avis Comunale più numerosa in sede di prima applicazione della presente disposizione e, successivamente, da un socio eletto dall'Assemblea stessa nei termini utili alla produzione del verbale previsto al precedente c.7 dell'Art.6, procedono alle elezioni primarie d'ambito.</p> <p>4. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli</p>	<p>Provincia autonoma di Trento e la costanza della collaborazione sanitaria diffusa dei donatori confermano l'utilità della definizione degli ambiti territoriali in cui si suddivide la PAT nel numero di 8 (otto), così elencati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bassa Valsugana - (PRS di Borgo)² 2. Alta Valsugana - (PRS di Pergine) 3. Alto Garda e Ledro - (PRS di Arco) 4. Cembra e Rotaliana - (PRS di Mezzolombardo) 5. Rovereto e Val Lagarina - (C.T. di Rovereto) 6. Trento e Valle dei Laghi - (SIT di Trento) 7. Valli del Noce - (PRS di Cles) 8. Valli Rendena e Giudicarie - (PRS di Tione) <p>salvo diverso accordo fra le pre-Assemblee d'ambito dell'anno precedente quello del rinnovo delle cariche. Ogni Avis Comunale può proporre un numero di candidati fino ad 1/4 dei componenti l'organo da eleggere.</p> <p>I delegati all'Assemblea Regionale di ogni Avis Comunale, convocati in Pre-Assemblea d'ambito dal Presidente dell'Avis Comunale più numerosa in sede di prima applicazione della presente disposizione e, successivamente, da un socio eletto dall'Assemblea stessa nei termini utili alla produzione del verbale previsto al precedente c.7 dell'Art. 6, procedono alle elezioni primarie d'ambito.</p> <p>4. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli</p>

²Si adotta la terminologia prevista dal Piano Sangue Provinciale 2016-2018 e riferimento alle strutture operative:

SIT – Servizio di Immunoematologia e Trasfusione – presso l'Ospedale S. Chiara di Trento.

CT – Centro Trasfusionale – presso l'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto

PRS – Puntì di Raccolta Sangue – presso i presidi ospedalieri di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pozza di Fassa, Pergine Valsugana e Tione.

Com'era	Come sarà
<p>statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.</p>	<p>statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9.5</p> <p style="text-align: center;">Competenze della Commissione Verifica Poteri nella fase antecedente allo svolgimento della seduta assembleare</p> <p>1. A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l'Assemblea Regionale degli Associati, dal c. 5 dell'art. 6 del presente Regolamento.</p> <p>2. La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.</p> <p>3. È cura del Presidente dell'Avis competente convocare, entro il termine di 15 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.</p> <p>4. Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis subordinata deve far pervenire alla Segreteria dell'Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 6 nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9.5</p> <p style="text-align: center;">Competenze della Commissione Verifica Poteri nella fase antecedente allo svolgimento della seduta assembleare</p> <p>1. A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l'Assemblea Regionale degli Associati, dal c. 5 dell'art. 6 del presente Regolamento.</p> <p>2. La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.</p> <p>3. È cura del Presidente dell'Avis competente convocare, entro il termine di 15 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.</p> <p>4. Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis subordinata deve far pervenire alla Segreteria dell'Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 6 nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31</p>



Com'era	Come sarà
dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.	dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.
<p>5. La Segreteria locale interessata provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.</p> <p>6. È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.</p> <p>7. La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte alla Segreteria dell'Avvis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente all'apertura dei lavori assembleari.</p> <p>8. In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei Delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi saranno temporaneamente sospesi dalle operazioni di voto in attesa della pronuncia dell'assemblea.</p> <p>9. Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere dalla Commissione stessa segnalati alla Presidenza dell'Assemblea competente di norma in apertura di seduta comunque prima delle operazioni di voto, al fine di consentire in merito l'immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.</p>	<p>5. La Segreteria locale interessata provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.</p> <p>6. È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.</p> <p>7. La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte alla Segreteria dell'Avvis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente all'apertura dei lavori assembleari.</p> <p>8. In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei Delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi saranno temporaneamente sospesi dalle operazioni di voto in attesa della pronuncia dell'assemblea.</p> <p>9. Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere dalla Commissione stessa segnalati alla Presidenza dell'Assemblea competente di norma in apertura di seduta comunque prima delle operazioni di voto, al fine di consentire in merito l'immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.</p>

Com'era	Come sarà
<p>10. L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.</p>	<p>10. L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9.6 Norme applicative sulla composizione degli organi sociali</p> <p>1. La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie.</p> <p>2. L'Assemblea regionale ordinaria, al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Regionale, l'anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali suddivide la provincia di riferimento in ambiti territoriali, come indicato c.3 dell'art. 9.4 ed elenca le Avis Comunali comprese in ciascun Ambito (ALLEGATO 2). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale ratificando l'avvenuta elezione degli otto Consiglieri di diritto individuati ai sensi dell'art. 9.4 comma 1.</p> <p>3. Nella stessa Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quella elettiva l'Avvis Regionale dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Regionale, che potrà deliberare di procedere all'assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall'ambito territoriale di provenienza del candidato stesso. In alternativa, si potrà prevedere l'applicazione del metodo d'Hondt.</p> <p>In ogni caso la composizione dell'intero Consiglio Direttivo, degli Organi di controllo e di giurisdizione</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9.6 Norme applicative sulla composizione degli organi sociali</p> <p>1. La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie.</p> <p>2. L'Assemblea regionale ordinaria, al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Regionale, l'anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali suddivide la provincia di riferimento in ambiti territoriali, come indicato c.3 dell'art. 9.4 ed elenca le Avis Comunali comprese in ciascun Ambito (ALLEGATO 2). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale ratificando l'avvenuta elezione degli otto Consiglieri di diritto individuati ai sensi dell'art. 9.4 comma 1.</p> <p>3. Nella stessa Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quella elettiva l'Avvis Regionale dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Regionale, che potrà deliberare di procedere all'assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall'ambito territoriale di provenienza del candidato stesso. In alternativa, si potrà prevedere l'applicazione del metodo d'Hondt.</p> <p>In ogni caso la composizione dell'intero Consiglio Direttivo, degli Organi di controllo e di giurisdizione</p>



Com'era	Come sarà
<p>interna, deve tendere al rispetto del principio della pari opportunità a tal fine si indica come buona pratica la composizione mista delle liste.</p> <p>4. In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l'Avis Comunale, di base o Equiparata alla quale appartiene il candidato medesimo.</p> <p>5. Qualora l'assegnazione dei seggi del Consiglio dell'Avis Regionale, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, venga effettuata con il metodo d'Hondt, si procede dividendo il numero dei soci dell'Avis Provinciale e di ogni raggruppamento d'ambito di Avis Comunali per 1, 2, 3, 4, ecc., in base all'ordine decrescente dei quozienti così ottenuti ed al numero di preferenze in ciascun ambito, si formerà una graduatoria di tutti i candidati, di cui i primi saranno i consiglieri eletti, sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale, e scegliendo, i successivi costituiranno la graduatoria dei candidati non eletti.</p> <p>6. In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.</p> <p>7. Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale o si dimetta verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Se vi è rinuncia o dimissioni di un Consigliere Portavoce d'Ambito subentrerà il successivo nella lista formata nelle Pre-Assemblee d'ambito. Qualora chi subentra risulti già consigliere eletto, fermo restando il subentro nella funzione di consigliere portavoce d'ambito, sarà sostituito secondo la procedura indicata dal presente comma.</p>	<p>interna, deve tendere al rispetto del principio della pari opportunità a tal fine si indica come buona pratica la composizione mista delle liste.</p> <p>4. In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l'Avis Comunale, di base o Equiparata alla quale appartiene il candidato medesimo.</p> <p>5. Qualora l'assegnazione dei seggi del Consiglio dell'Avis Regionale, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, venga effettuata con il metodo d'Hondt, si procede dividendo il numero dei soci di ogni raggruppamento d'Ambito di Avis Comunali per 1, 2, 3, 4, ecc., in base all'ordine decrescente dei quozienti così ottenuti ed al numero di preferenze in ciascun ambito, si formerà una graduatoria di tutti i candidati, di cui i primi saranno i consiglieri eletti, sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale, e scegliendo, i successivi costituiranno la graduatoria dei candidati non eletti.</p> <p>6. In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.</p> <p>7. Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale o si dimetta verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Se vi è rinuncia o dimissioni di un Consigliere Portavoce d'Ambito subentrerà il successivo nella lista formata nelle Pre-Assemblee d'ambito. Qualora chi subentra risulti già consigliere eletto, fermo restando il subentro nella funzione di consigliere portavoce d'ambito, sarà sostituito secondo la procedura indicata dal presente comma.</p>
ART. 9.7	ART. 9.7

Com'era	Come sarà
<p>Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese</p> <p>1. In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell'art. 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>2. Ove lo statuto dell'AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.</p> <p>3. I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.</p> <p>4. In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.</p> <p>5. Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare:</p> <p>a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;</p> <p>b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio</p>	<p>Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese</p> <p>1. In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell'art. 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>2. Ove lo statuto dell'AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.</p> <p>3. I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.</p> <p>4. In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.</p> <p>5. Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare:</p> <p>a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;</p> <p>b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio</p>



Com'era	Come sarà
<p>persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;</p> <p>c) ai delegati che rappresentino 200 (duecento) soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;</p> <p>d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;</p> <p>e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 5 – di altri associati Persone Giuridiche.</p> <p>6. Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.</p> <p>7. Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.</p>	<p>persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;</p> <p>c) ai delegati che rappresentino 200 (duecento) soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;</p> <p>d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;</p> <p>e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 5 – di altri associati Persone Giuridiche.</p> <p>6. Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.</p> <p>7. Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all'Assemblea il risultato della precedente votazione.</p>
<p>ART. 9.8 Il Comitato Elettorale</p> <p>1. L'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese - determinandone di volta in volta il numero - dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 6 dell'art. 9.3 del presente Regolamento.</p>	<p>ART. 9.8 Il Comitato Elettorale</p> <p>1. L'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese - determinandone di volta in volta il numero - dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 6 dell'art. 9.3 del presente Regolamento.</p>

Com'era	Come sarà
<p>2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.</p> <p>3. I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.</p> <p>4. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente art. 9.5;</p> <p>b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche e dei rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;</p> <p>c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;</p> <p>d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;</p> <p>e) affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;</p> <p>f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;</p> <p>g) vigila in ordine al regolare espletamento delle</p>	<p>2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.</p> <p>3. I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.</p> <p>4. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente art. 9.5;</p> <p>b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche e dei rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;</p> <p>c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;</p> <p>d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;</p> <p>e) affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;</p> <p>f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;</p> <p>g) vigila in ordine al regolare espletamento delle</p>



Com'era	Come sarà
<p>operazioni di voto;</p> <p>h) procede allo spoglio delle schede;</p> <p>i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.</p> <p>5. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'AVIS interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS Nazionale.</p> <p>6. Il Presidente del Comitato Elettorale, deposita il verbale e tutte le schede vidimate in plico sigillato nella sede di Avis Regionale a fronte di una ricevuta da parte del Presidente in carica, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. Le schede saranno conservate per la durata del mandato.</p>	<p>operazioni di voto;</p> <p>h) procede allo spoglio delle schede;</p> <p>i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.</p> <p>5. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'AVIS interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS Nazionale.</p> <p>6. Il Presidente del Comitato Elettorale, deposita il verbale e tutte le schede vidimate in plico sigillato nella sede di Avis Regionale a fronte di una ricevuta da parte del Presidente in carica, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. Le schede saranno conservate per la durata del mandato.</p>
<p>ART. 9.9 Votazioni</p> <p>1. Fatta eccezione per quanto già disciplinato, i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell'Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del successivo art. 10 – nei tempi statutari previsti.</p> <p>2. L'elezione dei componenti degli organi</p>	<p>ART. 9.9 Votazioni</p> <p>1. Fatta eccezione per quanto già disciplinato, i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell'Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del successivo art. 10 – nei tempi statutari previsti.</p> <p>2. L'elezione dei componenti degli organi</p>

Com'era	Come sarà
<p>sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:</p> <p>a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo; a tal fine e nel caso che si debba procedere allo spoglio manuale dei voti, verranno consegnate ad ogni delegato e ad ogni rappresentante legale tante schede di ugual formato, recanti la scritta "valore 100, valore 10, valore 1", quante ne merita la delega di cui ciascuno è portatore.</p> <p>b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;</p> <p>c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;</p> <p>d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.</p> <p>3. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.</p>	<p>sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:</p> <p>a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo; a tal fine e nel caso che si debba procedere allo spoglio manuale dei voti, verranno consegnate ad ogni delegato e ad ogni rappresentante legale tante schede di ugual formato, recanti la scritta "valore 100, valore 10, valore 1", quante ne merita la delega di cui ciascuno è portatore.</p> <p>b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;</p> <p>c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;</p> <p>d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.</p> <p>3. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.</p>
<p>ART. 9.10</p>	<p>ART. 9.10</p>



Com'era	Come sarà
<p>Ricorsi contro i risultati delle elezioni</p> <p>1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.</p> <p>2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 27. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.</p> <p>3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.</p>	<p>Ricorsi contro i risultati delle elezioni</p> <p>1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.</p> <p>2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 27. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.</p> <p>3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10 L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI</p> <p>1. La sede dell'Assemblea Regionale degli associati è stabilita dal Consiglio Regionale.</p> <p>2. La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Regionale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale per il tramite dell'Avis Provinciale o ad personam per le Avis Comunali direttamente afferenti. La regolarità della avvenuta convocazione sarà dichiarata dal Presidente in apertura di seduta con rendiconto degli invii effettuati. Eventuali criticità e disguidi non prevedibili possono trovare soluzione immediata con specifica menzione a verbale o delibera assembleare.</p> <p>3. Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10 L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI</p> <p>1. La sede dell'Assemblea Regionale degli associati è stabilita dal Consiglio Regionale.</p> <p>2. La convocazione dei soci persone giuridiche e dei delegati all'Assemblea Regionale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica. La regolarità della avvenuta convocazione sarà dichiarata dal Presidente in apertura di seduta con rendiconto degli invii effettuati. Eventuali criticità e disguidi non prevedibili possono trovare soluzione immediata con specifica menzione a verbale o delibera assembleare.</p> <p>3. Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione</p>

Com'era	Come sarà
<p>potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei Bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell'Avis Regionale, oppure presso l'Avis Provinciale di riferimento.</p> <p>4. La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>5. In apertura di Assemblea vengono nominati tre o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.</p>	<p>associativa e dei Bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell'Avis Regionale.</p> <p>4. La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>5. In apertura di Assemblea vengono nominati tre o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.</p>



Com'era	Come sarà
<p style="text-align: center;">ART.11 CONSIGLIO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE</p> <p>1. I seggi in Consiglio Regionale vengono assegnati all'Avis Provinciale e alle Avis Comunali direttamente afferenti con le modalità previste all'art. 9.6 commi 2 e 3 del presente regolamento.</p> <p>2. Il Consiglio Regionale per la realizzazione del proprio programma può strutturarsi in aree dipartimentali definite con apposita delibera all'inizio di ciascun mandato.</p> <p>3. Il Consiglio Regionale nella prima seduta utile:</p> <p>a) puntualizza e conferisce eventuale delega scritta all'Avis Provinciale o alle Avis Comunali per l'attività di chiamata dei donatori di sangue ed eventualmente per l'attività di raccolta in ottemperanza alla convenzione unica stipulata con la Provincia Autonoma di Trento;</p> <p>b) rinnova, conferisce, ritira la delega alle Avis Comunali ad operare su comuni limitrofi in osservanza del principio di libertà di costituzione di nuove Avis di base e comunali con riferimento al territorio dei comuni amministrativi.</p> <p>4. Il consiglio Regionale nomina e accredita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli Addetti all'accoglienza per ogni unità di raccolta scegliendo tra le designazioni presentate dalle Avis Comunali afferenti a ciascuna unità di raccolta, nonché un proprio Responsabile della eventuale gestione partecipata delle strutture sanitarie di prelievo.</p> <p>5. La Consulta dei Presidenti, in analogia a quanto previsto dallo statuto nazionale, costituisce soggetto di confronto e di consulenza costante con il</p>	<p style="text-align: center;">ART.11 CONSIGLIO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE</p> <p>1. I seggi in Consiglio Regionale vengono assegnati alle Avis Comunali con le modalità previste all'art. 9.6 commi 2 e 3 del presente regolamento.</p> <p>2. Il Consiglio Regionale per la realizzazione del proprio programma può strutturarsi in aree dipartimentali definite con apposita delibera all'inizio di ciascun mandato.</p> <p>3. Il Consiglio Regionale nella prima seduta utile:</p> <p>a) puntualizza e conferisce eventuale delega scritta alle Avis Comunali per l'attività di chiamata dei donatori di sangue ed eventualmente per l'attività di raccolta in ottemperanza alla convenzione unica stipulata con la Provincia Autonoma di Trento;</p> <p>b) rinnova, conferisce, ritira la delega alle Avis Comunali ad operare su comuni limitrofi in osservanza del principio di libertà di costituzione di nuove Avis di base e comunali con riferimento al territorio dei comuni amministrativi.</p> <p>4. Il consiglio Regionale nomina e accredita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli Addetti all'accoglienza per ogni unità di raccolta scegliendo tra le designazioni presentate dalle Avis Comunali afferenti a ciascuna unità di raccolta, nonché un proprio Responsabile della eventuale gestione partecipata delle strutture sanitarie di prelievo.</p> <p>5. La Consulta dei Presidenti, in analogia a quanto previsto dallo statuto nazionale, costituisce soggetto di confronto e di consulenza costante con il</p>

Com'era	Come sarà
<p>Consiglio Direttivo di Avis Regionale. Ne deriva che le riunioni congiunte devono prevedere momenti ricorrenti di programmazione comune e di verifica puntuale sulla realizzazione di quanto programmato.</p> <p>A livello d'ambito, tra le Avis afferenti, si rende opportuno sperimentare occasioni ricorrenti di confronto, di valutazione e di proposta, che, coordinate dal Portavoce d'ambito, diventeranno prassi sotto il nome di "Conferenze d'ambito" dopo una sperimentazione biennale.</p>	<p>Consiglio Direttivo di Avis Regionale. Ne deriva che le riunioni congiunte devono prevedere momenti ricorrenti di programmazione comune e di verifica puntuale sulla realizzazione di quanto programmato.</p> <p>A livello d'ambito, tra le Avis afferenti, si rende opportuno sperimentare occasioni ricorrenti di confronto, di valutazione e di proposta, che, coordinate dal Portavoce d'ambito, diventeranno prassi sotto il nome di "Conferenze d'ambito" dopo una sperimentazione biennale.</p> <p>6. I componenti del consiglio direttivo Regionale possono riunirsi in videoconferenza, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché adeguata pubblicità delle sedute.</p>
<p style="text-align: center;">ART.12 COMITATO ESECUTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE</p> <p>1. Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.</p> <p>2. Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede regionale; predispose i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art. 15.</p>	<p style="text-align: center;">ART.12 COMITATO ESECUTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE</p> <p>1. Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.</p> <p>2. Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede regionale; predispose i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art. 15.</p> <p>3. I componenti del Comitato Esecutivo Regionale possono riunirsi in videoconferenza, purché</p>



Com'era	Come sarà
	<p>siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché adeguata pubblicità delle sedute.</p> <p>4. Il Comitato Esecutivo Regionale autorizza le riunioni in videoconferenza dei Consigli Direttivi e dei Comitati Esecutivi di tutte le Avis sottordinate.</p>
<p>ART.13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE</p>	<p>ART.13 SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI / ORGANO DI CONTROLLO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE</p> <p>1. L'Organo di controllo rimane in carica quattro anni tre tre esercizi (tre anni)³ ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza)⁴ e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al (comma 2, art. 2397 Codice civile). Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea⁵.</p>

³ Ai sensi dell'art. 2400 c.c.

⁴ Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo [2382](#);
- b) il coniuge, i parenti [\[74\]](#) e gli affini [\[78\]](#) entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [\[2359\]](#), delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale [\[4\]](#) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo [2397](#) sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [\[2231\]](#).

Art. 2382 c.c.: Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

⁵ Art. 2398 c.c.

Com'era	Come sarà
	<p>2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>3. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017. Nell'ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
<p>1. Il Consiglio Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.</p>	<p>1. Il Consiglio Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.</p> <p>2. Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.</p> <p>3. Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.</p> <p>4. Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del</p>
	<p>4. Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.</p> <p>5. Il Presidente deve convocare l'Organo di controllo almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.</p> <p>5. L'organo di Controllo, inoltre, effettua il</p>



Com'era	Come sarà
<p>conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.</p> <p>5. Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Regionale ed al Comitato Esecutivo Regionale.</p> <p>6. I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Regionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.</p> <p>7. Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.</p>	<p>controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.</p> <p>6. Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Regionale ed al Comitato Esecutivo Regionale.</p> <p>7. I Componenti effettivi dovranno essere invitati ad ogni Consiglio Direttivo per effettuare i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie delle iniziative intraprese ed esprimere pareri sulla destinazione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 16 dello statuto associativo.</p> <p>6. L'Organo di Controllo ha l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Regionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.</p> <p>7. Alle attività dell'Organo di Controllo si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.</p>
<p align="center">ART. 14</p> <p align="center">COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE</p> <p>1. Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.</p> <p>2. Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà</p>	<p align="center">ART. 14</p> <p align="center">COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE</p> <p>1. Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.</p> <p>2. Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà</p>

Com'era	Come sarà
<p>produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.</p> <p>3. Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.</p> <p>4. Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.</p> <p>5. Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.</p> <p>6. Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.</p> <p>7. La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell'AVIS Nazionale.</p> <p>8. L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giuri Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.</p> <p>9. L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.</p> <p>10. In sede di giudizio di secondo grado il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di</p>	<p>produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.</p> <p>3. Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.</p> <p>4. Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.</p> <p>5. Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.</p> <p>6. Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.</p> <p>7. La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell'AVIS Nazionale.</p> <p>8. L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giuri Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.</p> <p>9. L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.</p> <p>10. In sede di giudizio di secondo grado il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di</p>



Com'era	Come sarà
<p>cui alle lett. a) e b) del successivo comma 12.</p> <p>11. Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.</p> <p>12. Le sanzioni sono costituite dalla:</p> <p>a) censura scritta;</p> <p>b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa;</p> <p>c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.</p> <p>13. Il Segretario Regionale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione alle Avis territoriali competenti.</p> <p>14. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare.</p> <p>15. Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di base o Equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.</p> <p>16. Il Presidente del Collegio deve convocare i Proviviri ogni anno entro il 31 marzo per redigere la relazione sull'attività svolta, tale relazione sarà presentata all'Assemblea regionale.</p>	<p>cui alle lett. a) e b) del successivo comma 12.</p> <p>11. Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.</p> <p>12. Le sanzioni sono costituite dalla:</p> <p>d) censura scritta;</p> <p>e) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa;</p> <p>f) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.</p> <p>13. Il Segretario Regionale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione alle Avis territoriali competenti.</p> <p>14. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare.</p> <p>15. Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di base o Equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.</p> <p>16. Il Presidente del Collegio deve convocare i Proviviri ogni anno entro il 31 marzo per redigere la relazione sull'attività svolta, tale relazione sarà presentata all'Assemblea regionale.</p>
<p>ART.15</p> <p>NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE</p>	<p>ART.15</p> <p>NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE</p>

Com'era	Come sarà
<p>1. L'Avis Regionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.</p> <p>2. Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.</p> <p>3. I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.</p> <p>4. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Regionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.</p>	<p>1. L'Avis Regionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.</p> <p>2. Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.</p> <p>3. I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.</p> <p>4. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Regionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.</p>
<p>ART. 16</p> <p>CARICHE</p> <p>1. L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Proviviri deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.</p> <p>2. Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.</p> <p>3. La carica di membro esecutivo regionale, per conflitto d'interesse, risulta incompatibile con la carica di membro esecutivo di Avis Provinciale e di Avis Comunale direttamente afferente. Ad elezione</p>	<p>ART. 16</p> <p>CARICHE</p> <p>1. L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Proviviri deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.</p> <p>2. Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.</p> <p>3. La carica di membro esecutivo regionale, per conflitto d'interesse, risulta incompatibile con la carica di Presidente di Avis Comunale. Ad elezione avvenuta il socio deve, entro un mese, esercitare il diritto</p>



Com'era	Come sarà
<p>avvenuta il socio deve, entro un mese, esercitare il diritto d'opzione.</p> <p>4. La carica di Consigliere nelle Avis di secondo livello, pur nel rispetto della provenienza e rappresentanza territoriale, deve espletarsi svincolata dal mandato, interpretando l'interesse dell'Avis sovraordinata come prevalente e quindi anche la rappresentanza territoriale deve realizzarsi come specifico incarico del Consiglio Direttivo Regionale.</p>	<p>d'opzione.</p> <p>4. La carica di Consigliere nelle Avis di secondo livello, pur nel rispetto della provenienza e rappresentanza territoriale, deve espletarsi svincolata dal mandato, interpretando l'interesse dell'Avis sovraordinata come prevalente e quindi anche la rappresentanza territoriale deve realizzarsi come specifico incarico del Consiglio Direttivo Regionale.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17 ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA NEI PUNTI DI PRELIEVO</p> <p>1. Gli addetti all'accoglienza nei punti di prelievo, a seguito di conseguita formazione allo scopo destinata, collaborano alla vigilanza sul rispetto, l'applicazione e la realizzazione della convenzione stipulata dall'Avis Regionale con la Provincia Autonoma di Trento.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificano l'esito dell'organizzazione e della gestione delle chiamate, • facilitano gli accessi dei donatori alle sedute di raccolta in funzione del programma concordato, • facilitano l'approccio amichevole e fraterno alla donazione ricreando negli ambienti dedicati il clima di familiarità e di sicurezza, • dispensano informazioni previste e concordate • incoraggiano l'atteggiamento di massima sincerità nell'approccio con il questionario anamnestico al fine di rendere la donazione un presidio terapeutico sicuro per donatore e ricevente, 	<p style="text-align: center;">ART. 17 ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA NEI PUNTI DI PRELIEVO</p> <p>1. Gli addetti all'accoglienza nei punti di prelievo, a seguito di conseguita formazione allo scopo destinata, collaborano alla vigilanza sul rispetto, l'applicazione e la realizzazione della convenzione stipulata dall'Avis Regionale con la Provincia Autonoma di Trento.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificano l'esito dell'organizzazione e della gestione delle chiamate, • facilitano gli accessi dei donatori alle sedute di raccolta in funzione del programma concordato, • facilitano l'approccio amichevole e fraterno alla donazione ricreando negli ambienti dedicati il clima di familiarità e di sicurezza, • dispensano informazioni previste e concordate • incoraggiano l'atteggiamento di massima sincerità nell'approccio con il questionario anamnestico al fine di rendere la donazione un presidio terapeutico sicuro per donatore e ricevente,

Com'era	Come sarà
<ul style="list-style-type: none"> • indirizzano eventuali dichiarazioni su incidenti di raccolta utili all'attivazione dell'assicurazione, • collaborano attivamente all'intervallo d'osservazione post donazione e al buon funzionamento del ristoro, • compilano rapporti d'andamento. <p>2. Gli addetti all'accoglienza nei punti di prelievo in conferenza almeno semestrale, coordinati dal Direttore sanitario regionale, o comunque dal Responsabile della gestione partecipata di cui al comma 4 dell'Art 11, predispongono una relazione sull'attività svolta evidenziando eventuali problematiche rilevate all'interno delle Strutture Sanitarie dedicate alla raccolta. Tale relazione, presentata al primo Consiglio Regionale utile, costituisce l'attestazione associativa sulla regolarità circa l'applicazione nell'intera rete delle strutture operative del Servizio Trasfusionale Multizonale di Trento della convenzione stipulata ed il mantenimento del rispetto dei requisiti minimi richiesti alle strutture di prelievo.</p> <p>Tale relazione rimane documento interno all'Avis fintanto che il Consiglio Direttivo la sottoscriva dopo opportuna valutazione.</p> <p>3. Il mandato di addetto/a all'accoglienza nei punti di prelievo, non conferisce al socio alcun compito di relazione diretta con il personale sanitario, si conclude ad ogni rinnovo delle cariche sociali regionali salvo conferma per un ulteriore mandato consecutivo.</p> <p style="text-align: center;">NB: in merito si recepiscono le linee guida proposte da AVIS Nazionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • indirizzano eventuali dichiarazioni su incidenti di raccolta utili all'attivazione dell'assicurazione, • collaborano attivamente all'intervallo d'osservazione post donazione e al buon funzionamento del ristoro, • compilano rapporti d'andamento. <p>2. Gli addetti all'accoglienza nei punti di prelievo in conferenza almeno semestrale, coordinati dal Direttore sanitario regionale, o comunque dal Responsabile della gestione partecipata di cui al comma 4 dell'Art 11, predispongono una relazione sull'attività svolta evidenziando eventuali problematiche rilevate all'interno delle Strutture Sanitarie dedicate alla raccolta. Tale relazione, presentata al primo Consiglio Regionale utile, costituisce l'attestazione associativa sulla regolarità circa l'applicazione nell'intera rete delle strutture operative del Servizio Trasfusionale Multizonale di Trento della convenzione stipulata ed il mantenimento del rispetto dei requisiti minimi richiesti alle strutture di prelievo.</p> <p>Tale relazione rimane documento interno all'Avis fintanto che il Consiglio Direttivo la sottoscriva dopo opportuna valutazione.</p> <p>3. Il mandato di addetto/a all'accoglienza nei punti di prelievo, non conferisce al socio alcun compito di relazione diretta con il personale sanitario, si conclude ad ogni rinnovo delle cariche sociali regionali salvo conferma per un ulteriore mandato consecutivo.</p> <p style="text-align: center;">NB: in merito si recepiscono le linee guida proposte da AVIS Nazionale.</p>

Com'era	Come sarà
ART. 18 REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI	ART. 18 REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI
<p>1. Ogni Avis territoriale che intenda dotarsi di un proprio Regolamento associativo, potrà adottare un proprio regolamento conforme ai regolamenti adottati prevedendo anche norme aggiuntive non contrastanti con quanto previsto dalle Avis sovraordinate.</p> <p>2. In assenza dell'adozione di Regolamenti locali, il Regolamento dell'Avis Nazionale ed il presente Regolamento vengono applicati per quanto di competenza a ciascun livello associativo.</p> <p>3. E' nulla pertanto, quindi automaticamente non applicabile, ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell'Avis del Trentino Equiparata Regionale e del presente Regolamento</p>	<p>1. Ogni Avis territoriale che intenda dotarsi di un proprio Regolamento associativo, potrà predisporre un proprio regolamento conforme ai regolamenti adottati prevedendo anche norme aggiuntive non contrastanti con quanto previsto dalle Avis sovraordinate.</p> <p>2. In assenza dell'adozione di Regolamenti locali, il Regolamento dell'Avis Nazionale ed il presente Regolamento vengono applicati per quanto di competenza a ciascun livello associativo.</p> <p>3. È nulla pertanto, quindi automaticamente non applicabile, ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell'Avis del Trentino Equiparata Regionale e del presente Regolamento</p>
ART.19 AGGIORNAMENTI, MODIFICHE	ART.19 AGGIORNAMENTI, MODIFICHE
<p>C.1. Aggiornamenti e modifiche al presente regolamento sono apportabili con delibera del Consiglio Regionale salvo ratifica alla prima Assemblea Regionale utile.</p> <p>C.2. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari</p>	<p>C.1. Aggiornamenti e modifiche al presente Regolamento sono apportabili con delibera del Consiglio Regionale salvo ratifica alla prima Assemblea Regionale utile.</p> <p>C.2. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari.</p>

ALLEGATO A (Approvato dal Consiglio Direttivo il 26/01/2017) - Ambiti

Ambito Territoriale	Avis Comunale
Alta Valsugana	Baselga Pinè
	Bedollo
	Centa S.Nicolò
	Civezzano
	Fornace
	Lavarone
	Pergine Valsugana
	S.Orsola Vattaro
Alto Garda e Ledro	Alto Garda e Ledro
Cembra e Rotaliana	Mezzocorona
	Mezzolombardo
	Val di Cembra
	Zambana
Rovereto e Val Lagarina	Ala
	Rovereto
Trento	Cimone
	Trento
	Valle Laghi
Val Rendena Giudicarie e Chiese	Condino
	Giudicarie Esteriori
	Pieve di Bono
	Storo e Bondone
	Tione
	Alta Val Rendena
Valli del Noce	Alta
	Anaunia
	Cles
	Commezzadura
	Dimaro
	Malè
	Pejo
	Rabbi
	Taio
Tuenno	
Vermiglio	
Bassa Valsugana e Tesino	Bassa Valsugana e Tesino

Caldonazzo
Castello Tesino
Levico Terme



ALLEGATO B - SFERE DI COMPETENZA DELLE AVIS COMUNALI

<u>Denominazione</u>	<u>Territori comunali</u>
Avis ALA – Comunale	Ala Avio
Avis ALTA ANAUNIA – Comunale	Amblar Brez Castelfondo Cavareno Cloz Dambel Don Fondo Malosco Romeno Ronzone Ruffrè Sarnonico
Avis ALTA RENDENA – Comunale	Bocenago Caderzone Carisolo Giustino Massimeno Pinzolo Strembo
Avis ALTO GARDA E LEDRO – Comunale	Arco Bezzecca Concei Drena Dro Molina di Ledro Nago-Torbole Pieve di Ledro Riva del Garda Tenno Tiarno di Sopra Tiarno di Sotto
Avis BASELGA DI PINE' – Comunale	Baselga di Pinè
Avis BASSA VALSUGANA E TESINO	Bieno



Comunale	Borgo Valsugana Carzano Castelnuovo Cinte Tesino Ivano Fracena Grigno Novaledo Ospedaletto Pieve Tesino Roncegno Ronchi Samone Scurelle Spera Strigno Telve Telve di Sopra Tenna Torcegno Villa Agnedo Primiero e Vanoi
Avis BEDOLLO – Comunale	Bedollo
Avis CALDONAZZO – Comunale	Bosentino Calceranica Caldonazzo
Avis CASTELLO TESINO – Comunale	Castello Tesino
Avis CENTA S. NICOLÒ – Comunale	Centa S. Nicolò
Avis CIMONE – Comunale	Aldeno Cimone Garniga
Avis CIVEZZANO – Comunale	Civezzano
Avis CLES – Comunale	Bresimo Cagnò Cis Cles Coredo Livo Revò Romallo Rumo Sanzeno

	Sfruz Smarano
Avis COMMEZZADURA – Comunale	Commezzadura Mezzana
Avis CONDINO – Comunale	Brione Castel Condino Cimego Condino
Avis DIMARO – Comunale	Dimaro Monclassico Ossana Pellizzano
Avis FORNACE – Comunale	Albiano Fornace Lona Lases
Avis GIUDICARIE ESTERIORI Comunale	Bleggio Inferiore Bleggio Superiore Dorsino Fiavè Lomaso S. Lorenzo in Banale Stenico
Avis LAVARONE – Comunale	Lavarone Luserna
Avis LEVICO TERME – Comunale	Levico Terme
Avis MALE' – Comunale	Caldes Cavizzana Croviana Malè Terzolas
Avis MEZZOCORONA – Comunale	Faedo San Michele all'Adige Mezzocorona Roverè della Luna
Avis MEZZOLOMBARDO – Comunale	Andalo Campodenno Cavedago Cuneo

	Denno Fai Flavon Mezzolombardo Molveno Nave S. Rocco Spormaggiore Sporminore Ton
Avis PEIO – Comunale	Peio
Avis PERGINE - Comunale	Pergine Vignola Falesina
Avis PIEVE DI BONO – Comunale	Bersone Daone Lardaro Pieve di Bono Praso Prezzo
Avis RABBI - Comunale	Rabbi
Avis ROVERETO – Comunale	Besenello Brentonico Calliano Folgaria Isera Mori Nogaredo Nomi Pomarolo Ronzo Chienis Rovereto Terragnolo Trambileno Vallarsa Villa Lagarina Volano
Avis S. ORSOLA – Comunale	Fierozzo Frassilongo Palù del Fersina S. Orsola
Avis STORO E BONDONE – Comunale	Bondone Storo



Avis TAIIO – Comunale	Taio Tres Vervò	
Avis TIONE – Comunale	Bolbeno Bondo Breguzzo Darè Montagne Pelugo Preore Ragoli Roncone Spiazzo Tione Vigo Rendena Villa Rendena Zuclo	
Avis TRENTO – Comunale	Lavis Vigolo Vattaro Trento Cognola Martignano Mattarello Povo Ravina Romagnano Sardagna Sopramonte Villazzano	Avis di Base Avis di Base Avis di Base Avis di Base Avis di Base Avis di Base Avis di Base
Avis TUENNO – Comunale	Nanno Tassullo Terres Tuenno	
Avis VALLE DEI LAGHI – Comunale	Calavino Cavedine Lasino Padergnone Terlago Vezzano	
Avis VALLE DI CEMBRA – Comunale	Capriana Cembra Faver Giovo	

	Grauno
	Grumes
	Lisignago
	Segonzano
	Sover
	Valda
	Valfloriana
Avis VATTARO – Comunale	Vattaro
Avis VERMIGLIO – Comunale	Vermiglio
Avis ZAMBANA – Comunale	Zambana



Allegato C - Avis DEL TRENTINO – Equiparata Regionale Avis Comunali

Avis Ala Avio	Comunale
Avis Alta Anaunia	Comunale
Avis Alta Rendena	Comunale
Avis Alto Garda e Ledro	Comunale
Avis Baselga di Pinè	Comunale
Avis Bassa Valsugana e Tesino	Comunale
Avis Bedollo	Comunale
Avis Caldonazzo	Comunale
Avis Castello Tesino	Comunale
Avis Centa S. Nicolò	Comunale
Avis Cimone	Comunale
Avis Civezzano	Comunale
Avis Cles	Comunale
Avis Commezzadura	Comunale
Avis Condino	Comunale
Avis Dimaro	Comunale
Avis Fornace	Comunale
Avis Giudicarie Esteriori	Comunale
Avis Lavarone	Comunale
Avis Levico Terme	Comunale
Avis Malè	Comunale
Avis Mezzocorona	Comunale
Avis Mezzolombardo	Comunale
Avis Peio	Comunale
Avis Pergine Valsugana	Comunale
Avis Pieve di Bono	Comunale
Avis Rabbi	Comunale
Avis Rovereto	Comunale
Avis S. Orsola	Comunale
Avis Spormaggiore	Comunale
Avis Storo Bondone	Comunale
Avis Taio	Comunale
Avis Tione	Comunale
Avis Trento	Comunale
Avis Tuenno	Comunale
Avis Valle dei Laghi	Comunale
Avis Valle di Cembra	Comunale
Avis Vermiglio	Comunale
Avis Zambana	Comunale



Grazie per
l'attenzione

